N. R.G. 2337/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2337/2023**, trattenuta in decisione in data 4/1/2026 a scioglimento di riserva dell'udienza in trattazione scritta del 7/11/2025, promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con sede in Viale Regina Margherita, n. 27 di Pescara, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, *Parte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Ballone del Foro di Pescara (C.F. *C.F._1* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Piazza Unione, n. 4, p.e.c. *Email_1* fax n. 0857952262

ATTRICE/OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) in persona del Sindaco protempore, avv. Carlo Masci, elett.te dom.to in Piazza Italia presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale, Fax. 085/4283717, Pec: *Email_2*

e

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3* P.I. *P.IVA_4*) con sede in Roma al Lungotevere della Vittoria n. 9, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. *CP_3* (C.F. *CodiceFiscale_2* , rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Testani del Foro della Spezia (C.F. *C.F._3* *[...]* presso ICA (fax 0187.5228294 pec: *Email_3*), dal Prof. Avv. Massimo Basilavecchia (C.F. *CodiceFiscale_4*) con studio in Pescara 65122 al Viale Regina Elena, 78 (fax 085.76681 pec: *Email_4* e dall'Avv. Mirta Giardini (C.F. *CodiceFiscale_5*) del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pescara, alla piazza Unione n. 4 (fax 085.4511058, pec: *Email_5* , giusta procura in calce al presente atto

CONVENUTI

Oggetto: opposizione all' accertamento esecutivo per violazione canone unico annuale" n. 14797128, rif. partita numero 137 - data emissione 27/04/2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

⎫L'attore ha chiesto dichiararsi la nullità o comunque annullare o revocare l'avviso di accertamento oggetto di opposizione; in via subordinata, accertare e dichiarare che il Canone Unico Patrimoniale eventualmente dovuto dalla società attrice per l'occupazione permanente di suolo pubblico sull'area antistante il *Controparte_4* *[...]* è da ricalcolare in relazione alla sola superficie di mq. 15,68 di suolo pubblico effettivamente occupata nonché in relazione alle disposizioni di cui alla delibera n. 447 dell'1.6.2023 della Giunta comunale, con esclusione, di maggiorazioni, sanzioni, interessi e spese.

Tanto sulle seguenti premesse:

Con PEC del 27.04.23, l CP_2 nella sua qualità di agente di riscossione per il [...] CP_1 , ha notificato alla società Gran Caffè dei Pini S.a.s. di Fanì Giulia & C., "L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER VIOLAZIONE CANONE UNICO ANNUALE" n. 14797128, RIF. PARTITA NUMERO 137 - DATA EMISSIONE 27/04/2023. L'accertamento de quo è relativo all'occupazione di una porzione di suolo pubblico mediante "dehor" chiuso, annesso all'esercizio commerciale (bar - pasticceria) gestito dalla società esponente, sotto la ditta "Bar dei Pini", in Viale Regina Margherita, n. 27, di Pescara, già oggetto della concessione n. 149 del 08.10.2019, ancora intestata alla precedente titolare (Società G&G S.a.s.) poiché non ancora volturata nonostante formale domanda introdotta sin dal 18.12.19; con l'atto descritto si impone all'esponente il pagamento della somma di euro 12.205,00 riferita all'anno 2023, comprensiva di sanzioni, interessi e spese.

Questi i motivi di opposizione.

1)L'atto impugnato non contiene gli elementi minimi necessari per individuare in maniera inequivoca non soltanto l'entrata patrimoniale cui esso si riferisce, la tariffa applicata e le relative modalità di calcolo ma, quel che è più grave, contiene un provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa (presumibilmente per l'importo di euro 6.938,40) in palese violazione dell'art. 16 del Dlgs. 446/1997. Il 2° comma di tale articolo di legge impone, infatti, che l'ufficio o l'ente notifichi "atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale." Delle indicazioni citate, non si ravviserebbe traccia alcuna nell'atto impugnato al quale non sono neppure allegati gli atti ai quali si fa pur riferimento nella scarna parte motiva. Tale disposizione, peraltro non è funzionale soltanto ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa ma anche ai fini della definizione agevolata, contemplata al 3° comma dello stesso articolo, che risulta nel caso specifico non percorribile in conseguenza delle

segnalate carenze nonché della mancanza stessa, nell'atto impugnato, di ogni indicazione circa la possibilità di avvalersi di detto beneficio, benché imposta dal 6° comma del medesimo art. 16.

2) L'atto impugnato è nullo, ovvero annullabile, anche per altro autonomo motivo richiedente a una sia pur breve illustrazione degli antefatti della vicenda dedotta in giudizio. In data 18.12.2019, l'Ing. *CP_5* di *Per_1*, in qualità di tecnico incaricato dalla Società ricorrente, affittuaria del locale commerciale *Parte_1*, sito in Pescara, alla via Regina Margherita n. 27, inviava, a mezzo PEC, al *Controparte_1* "RICHIESTA DI SUBINGRESSO C.O.S.A.P. PERMANENTE per occupazione Suolo Pubblico con pergotenda", finalizzata all'ottenimento del subingresso della Gran Caffè nel contratto n. 149/2019 del 7.10.2019, avente ad oggetto l'"occupazione permanente di suolo pubblico per n. 1 dehor, ubicato in Pescara, viale Regina Margherita n. 27", concessa, per la durata di tre anni, alla sig.ra *Parte_3*, originaria titolare della concessione e soggetto cedente in favore dell'odierna ricorrente del ramo d'azienda cui essa inerisce. Con comunicazione PEC del 31.8.2020, il *Controparte_1* negava, tuttavia, la possibilità di emanare il provvedimento richiesto, in quanto risultavano versamenti non effettuati dal precedente concessionario, pari ad euro 997,18 e ad euro 860,00, rispettivamente per le annualità 2019 e 2020 (doc. 3); La Gran Caffè provvedeva immediatamente ad adempiere ai pagamenti dovuti, dandone prontamente notizia all'Amministrazione, la quale, ciononostante, non procedeva alla definizione del procedimento finalizzato alla concessione del richiesto subingresso, lasciando inoltre privi di qualsiasi riscontro i successivi e ripetuti solleciti dell'odierna ricorrente. In data 14.3.2023, il *Controparte_1* *Controparte_6* *[...]* adottava il provvedimento Prot. n. 58626/2023 del 22.3.2023, comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto la "Comunicazione ex art. 7 e ss. L. n. 241/1990 di avvio del procedimento a *Parte_1*, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone

mercatale approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 28.04.2021 e successiva integrazione in virtù di deliberazione di C.C. n. 78 del 13.06.2022", con il quale si dava comunicazione dell'avvio del procedimento "volto al rispristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di tutte le opere abusive insistenti sul suolo pubblico nei pressi dell'attività denominata ' *Parte_1* di *Parte_1* […] entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente", dando avviso alla destinataria del fatto che "in caso di inottemperanza nel termine di 10 giorni si trasmetteranno gli atti al *Cont* e al Servizio SUAP e Mercati per i consequenziali adempimenti per la rimozione delle opere abusive, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, ai sensi dell'art. 3, comma 16, 17 e 18, della L. n. 94 del 15/07/2009, anche per la chiusura dell'esercizio commerciale fino al pieno adempimento dell'ordine e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni oltre il pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia", assegnando altresì il termine di soli 3 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. In data 25.3.2022, la Società ricorrente presentava via PEC le proprie osservazioni, formulando all'Amministrazione le richieste così sinteticamente riassumibili: i) disporsi una congrua proroga del breve termine di 3 giorni a disposizione per la presentazione di osservazioni; ii) provvedersi all'accoglimento della domanda di subentro, a valere, stante l'inadempienza dell'Amministrazione, anche quale domanda di rinnovo della concessione di cui trattasi; iii) dichiararsi non doversi procedere al ripristino dello stato dei luoghi. In data 30.3.2023, il Comune riscontrava via PEC le osservazioni ricevute, disattendendo le richieste della ricorrente. Infine, in data 6.4.2023, la Gran Caffè trasmetteva via PEC al *CP_1* domanda di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 149/2019 con relativi allegati, rimasta anch'essa senza seguito, nonostante che il 6.5.2023 sia scaduto il termine di 30 giorni entro il quale l'Amministrazione era tenuta a provvedere su detta domanda. Tale essendo la situazione, con ricorso notificato il 22.5.2023, la Gran Caffè provvedeva ad impugnare dinanzi al TAR Pescara il suddetto provvedimento Prot. n. 58626/2023 del 22.3.2023, per i motivi tutti indicati nella copia del ricorso che si allega. Tra questi, in particolare, la proroga ope legis della concessione n. 149/2019 in forza dell'articolo 9 ter, comma 5, del D.L. 28.10.2020, n. 137, inserito con la legge di conversione 18.12.2020, n. 176, il cui termine, inizialmente fissato al 31.3.202, è stato successivamente prorogato

dapprima al 30 giugno 2023 e, successivamente, al 31 dicembre 2023, rispettivamente, dall'art. 40, comma 1, del D.L. 30.9.2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17.11.2022, n. 175, e dall'art. 1, comma 22 quinquies del D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24.2.2023, n. 14.

Si rinviava pertanto all'allegato ricorso amministrativo per la compiuta illustrazione dei molteplici motivi dedotti a motivo dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione. Si dovrebbe dunque ritenere che in nessun momento la Gran Caffè può essere considerata occupante abusiva di aree pubbliche - risultando la diversa apparenza soltanto frutto della protratta, reiterata ed ingiustificata inadempienza dell'Amministrazione stessa, sempre pronta a colpire il cittadino per qualsiasi pur minima infrazione ma assolutamente incurante del proprio dovere di rispondere nei termini prescritti alle legittime istanze dei cittadini stessi - e che, conseguentemente, quantomeno sino alla definizione del citato ricorso dinanzi al giudice amministrativo, non sussistevano e non sussistono i presupposti per l'adozione dell'accertamento esecutivo qui opposto che andrà pertanto dichiarato nullo ovvero annullato.

3) Ulteriore motivo di nullità, ovvero di annullamento, dell'accertamento esecutivo opposto discenderebbe dalla recente delibera della Giunta comunale di Pescara n. 447 del 01.06.2023 con la quale, dato atto dell'asserita impossibilità per l'Amministrazione di provvedere all'esame delle domande di concessione e di rinnovo delle concessioni già rilasciate per mancanza di uno specifico Regolamento (sic), è stata disposta la proroga delle concessioni in essere sino al 31.12.2023 o, comunque, sino all'approvazione di detto auspicato Regolamento. Contestualmente la Giunta ha deliberato di fornire indirizzo ai Settori competenti di non procedere al rilascio di nuovi titoli per l'installazione di dehors, verande, pergo-tende, tende e altre strutture di carattere stabile, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di vicinato, fino all'approvazione del citato Regolamento. La Giunta ha infine stabilito che non sono dovute le sanzioni per le occupazioni protrattesi oltre la scadenza da parte dei titolari degli esercizi commerciali che abbiano presentato istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione stessa, mentre saranno dovute da coloro che hanno presentato istanza di rinnovo oltre la scadenza, dalla

data di scadenza della concessione e fino alla presentazione dell'istanza. Ebbene, anche a voler prescindere dalla incongruenza di una disposizione siffatta - che collega la debenza delle sanzioni alla presentazione di una domanda che la stessa Amministrazione definisce come inutile ed inefficace, a prescindere dal tempo della sua presentazione, vista la sua dichiarata impossibilità di provvedere comunque in merito - resta il fatto che le eventuali sanzioni non sono dovute nel caso specifico, dal momento che l'istanza di subentro presentata da questa ricorrente nel lontano 18.12.2019, stante il grave e protratto inadempimento dell'Amministrazione, deve comunque ritenersi equipollente a domanda di rinnovo della concessione stessa e, dunque, del tutto tempestiva in relazione al termine prescritto dal Regolamento.

In via subordinata, si osservava che in ogni caso la Gran Caffè ha reiterato l'istanza di rinnovo in data 6.4.2023, sicché, in virtù della menzionata delibera della Giunta comunale, l'eventuale sanzione non potrebbe che essere limitata al periodo che va dal 1°.1.2023 al 6.4.2023, tenuto conto che l'intera annualità 2022 è stata già oggetto di separato accertamento esecutivo (atto n. 14680010, partita numero 686 - data emissione 22/03/2023) – anch'esso opposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara ma per ragioni esclusivamente attinenti l'erronea quantificazione dell'importo preteso (che in questa sede si ribadiscono al punto che segue) - e non può certamente essere estesa all'intera annualità 2023.

4) La somma intimata non sarebbe dovuta nella misura pretesa con l'atto di accertamento esecutivo notificato. In effetti, la superficie di suolo pubblico occupata dalla Gran Caffè non è quella di mq. 49,00 in relazione alla quale è stato effettuato l'accertamento, bensì quella notevolmente inferiore di mq. 15,68. Come ben illustrato nella domanda di concessione presentata dalla società G&G S.a.s. (dante causa dell'esponente), e come ben si evince dalla planimetria alla stessa allegata, il "dehor" in questione ricade per una superficie di mq. 32,48 su area scoperta di proprietà privata del *[...]* *Controparte_4* (come risulta dalle planimetrie catastali allegate) per la quale l'esponente già paga un canone di locazione in virtù e forza di contratto di locazione ripassato con il Condominio stesso. L'area in questione è delimitata rispetto al marciapiede pubblico da una striscia di marmo di colore differente rispetto alla restante pavimentazione

nonché da mattonelle di marmo infisse stabilmente al suolo e recanti incisa la scritta "proprietà privata". L'area in questione fu concessa in locazione ai proprietari dell'immobile ove è ubicato l'esercizio - e da questi poi concessa in sublocazione ai gestori succedutisi nel tempo - con contratto registrato il 28.2.2011 al n. 1294. Inoltre, fin dal 17.12.2010 l'Assemblea dei Condomini autorizzò il gestore dell'epoca alla realizzazione della pergotenda (dehor) attualmente ancora insistente in loco, che venne effettivamente realizzata nei primi mesi del 2011.

Il *CP_1* nel costituirsi, contrastava l'opposizione rilevando quanto segue.

1)Circa i rilievi di nullità rilevava che l'avverso assunto è inammissibile, infondato e non opponibile al *Controparte_1* per le seguenti considerazioni: 1) l'atto impugnato è stato emesso da *CP_2* agente della riscossione dell'ente per le entrate patrimoniali relative all'occupazione del suolo pubblico e ad altre entrate minori, per l'effetto, in quanto provvedimento redatto e notificato da persona giuridica diversa e distinta dal *CP_1* *[...]* qualsiasi vizio formale, se sussistente, deve farsi valere solo nei confronti dell'*CP_* *[...* Ne consegue che il *Controparte_1* risulta del tutto carente di legittimazione passiva in ordine al primo motivo di opposizione.

Ad abundantiam si deduceva anche la inammissibilità del vizio formale eccepito giacchè ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. l'opposizione andava proposta entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. A tal fine si richiamava il comma 1 dell'art. 617 c.p.c.: << [I]. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto >>. Nella fattispecie l'atto di citazione è stato notificato in data 21.06.2023, quindi, abbondantemente dopo lo spirare del termine dei venti giorni decorrenti dalla data della notifica dell'atto impugnato (27.04.2023).

Si contestava, inoltre, la pertinenza dell'invocato art. 16 del D.lgs. 446/1997 alla fattispecie sia perché non disciplina i criteri di trasparenza dell'atto impositivo richiamati da

controparte, sia perché il D.lgs. 447/1997 istituisce e regolamenta l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) che non è oggetto di contenzioso.

2) Infondato risulterebbe anche il secondo motivo di ricorso. Nel caso che ci occupa l'avviso di accertamento opposto veniva emesso da *CP_2* - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per conto del *CP_1* *[...]* - per il recupero d'ufficio del canone esigibile dalla società ricorrente in relazione all'occupazione di suolo pubblico per complessivi mq. 49,00 - anno 2023. L'occupazione risultava effettuata tramite dehor (parte esterna di pubblico servizio con strutture aggettanti su suolo pubblico). Tale struttura in origine era stata autorizzata dal Comune di Pescara in data 08.10.2019, come si evince dalla Concessione n. 149/19, rilasciata alla ditta *[...]* *Controparte_8* valida per tre anni (pag. 3 – condizione n. 1) e quindi fino alla data dell'8.10.2022. Durante un'attività di controllo eseguita dalla Polizia Municipale in data 04.03.2023 si accertava che presso l'attività della odierna opponente, in viale Regina Margherita n. 27, fosse presente il suddetto Dehor ormai privo di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e, pertanto, si ordinava al legale rapp.te di rimuovere le attrezzature amovibili ivi presenti e consistenti in n. 6 divanetti, n. 2 tavolini bassi, n. 8 tavoli, n. 21 sedie, n. 5 fioriere. Il verbale V105028R veniva notificato alla società opponente la quale non lo contestava e provvedeva a pagare la sanzione di €. 121,00 in data 09.03.2023. A seguito di tale verbale si innescava il procedimento amministrativo, volto al ripristino dello stato dei luoghi, da cui scaturiva il ricorso giudiziario promosso dalla società Gran Caffè dei Pini dinanzi al Tar Abruzzo, ancora pendente, di cui controparte ampiamente argomenta, a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, ma che essendo materia devoluta alla giurisdizione del G.A. non è rilevante in questa sede.

La società *Parte_1* deduce erroneamente di non poter essere considerata "occupante abusiva" in ragione delle vicende che avevano contraddistinto sia il suo regolare subingresso nella gestione dell'attività commerciale, sita in Pescara via Regina Margherita n. 27, sia per aver presentato istanza di rinnovo dell'occupazione suolo pubblico a cui l'Amministrazione non aveva dato seguito. Sul punto veniva tuttavia eccepito che la richiesta di subentro, cui fa riferimento parte avversa, non implica la stipula di un nuovo

contratto di concessione, quanto esclusivamente la modifica soggettiva del contraente/concessionario. Pertanto tale subentro non esimeva la odierna società opponente dall'obbligo gravante su di sé di presentare, entro i termini previsti nel contratto di concessione n. 149/2019, l'istanza di rinnovo. L'istanza di sub-ingresso presentata dalla titolare *Parte_3* in data 19.12.2019 a favore della sig.ra *[...] Pt_2* , quale legale rapp.te della società Gran Caffè dei Pini sas, consentiva semplicemente a quest'ultima di potersi giovare dell'atto di concessione già rilasciato dall'ente nel 2019, tuttavia la scadenza dell'atto rimaneva immutata. Quindi la società opponente a partire dalla scadenza dei tre anni, ovvero dall'8.10.2022, non avendo provveduto ad inviare all'ente convenuto nei 60 giorni precedenti la scadenza la richiesta di rinnovo, diventava automaticamente "occupante abusiva" dell'area individuata nell'atto impositivo impugnato. Difatti la prima istanza di rinnovo è stata presentata dalla società solo in data 06.04.2023, ovvero dopo ben 6 mesi la scadenza della precedente concessione! Per tutto quanto esposto e dedotto le imprecise doglianze di parte opponente devono ritenersi assolutamente infondate.

3-4) Sul motivo inerente la superficie occupata e sulle sanzioni. Quanto dichiarato dalla società ricorrente nel suo atto di opposizione risulta sconfessato sia dalla documentazione allegata dalla stessa controparte, sia dalle proprie dichiarazioni, sia dalla normativa regolamentare applicabile. Infatti la ricorrente ammette di esercitare l'attività di Bar Pasticceria, in Pescara viale Regina Margherita n. 27, a seguito di subentro al precedente gestore G&G. di *Controparte_8* che regolarmente aveva ottenuto, con atto di concessione n. 149 dell'8.10.2019, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. La semplice lettura del provvedimento amministrativo depone a sfavore delle flebili argomentazioni di parte ricorrente giacchè, in modo inequivocabile, si evince che il Comune autorizzava la ditta richiedente ad occupare in modo permanente il suolo pubblico tramite un dehor "avente dimensioni di 11,20x4,30= 48,16=49,00 mq in Pescara, viale Regina Margherita n. 27", a fronte del pagamento del canone triennale di €. 9.222,78. Dalle due foto allegate è chiaramente evincibile che l'area suddetta, anche nell'ipotesi in cui si dimostrasse di proprietà del *CP_4* è stata asservita al pubblico passaggio da moltissimi anni; infatti il marciapiede comunale ricade su detta area e se non vi fosse stata

l'installazione del dehor, per cui è causa, tutta la superficie sarebbe rimasta adibita al pubblico passaggio della collettività. Ne consegue che la prova che controparte intende fornire, circa la proprietà privata della superficie di mq. 32,48, in capo al *[...] Controparte_4*, non è in alcun modo dirimente, sicchè risulta del tutto inutile. In merito alle argomentazioni svolte dalla difesa di parte avversa sulla proroga fino al 31.12.2023 disposta con delibera di G.C. N. 447 del 1.06.2023, preme l'obbligo di precisare che siffatta proroga è condizionata all'essere gli esercenti in regola con i pagamenti del canone unico patrimoniale. Nella fattispecie la opponente risultava morosa sia per l'anno 2022, sia per l'anno 2023. Infatti anche per l'anno 2022 la società opponente ha impugnato altro atto di accertamento emesso dall' *CP_2* ed il giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, è attualmente pendente

Questa la posizione di *Con* .

Viene anzitutto evidenziato che parte attrice, non contesta di aver posto in essere nel corso dell'anno 2023 l'occupazione di suolo pubblico mediante il manufatto oggetto di accertamento, ma ne contesta l'abusività, nonché l'estensione, riconoscendo tuttavia di non aver corrisposto alcuna somma al *Controparte_1* per l'occupazione medesima.

1)Sulla infondatezza del primo motivo di ricorso.

L'art. 16 invocato da controparte sarebbe quello di cui al D.L.vo 472/1997, e non invece al D.L.vo 446/1997 relativo all'IRAP, tuttavia anch'esso non applicabile alla fattispecie de qua, vertente in tema di canone patrimoniale e non di entrate tributarie. Ferma l'inapplicabilità al caso di specie della norma ex adverso invocata, in ogni caso la suddetta eccezione si rivela comunque pretestuosa e strumentale, dal momento che è sufficiente una rapida lettura dell'atto impugnato (doc.2) per rendersi conto che esso contiene, alle pagg. 1 e 2, il prospetto denominato "DETTAGLIO IMPORTI", dove sono analiticamente indicati: 1 - l'entrata patrimoniale cui esso si riferisce: "Canone unico annuale"; 2 - ubicazione, tipologia e dimensione dell'impianto accertato: "Viale regina Margherita n. 27 – DEHOR – mq 49"; 3 - eventuale presenza di titoli o concessioni per l'occupazione in oggetto:

“Verbale di accertamento n.78063R/2023 – NO CONC.” (ad indicare l’assenza di concessione e il verbale della Polizia Municipale che ha segnalato l’abusività dell’occupazione accertata); 4 – la tariffa applicata: “€ 70,80”; 5 – il periodo di riferimento: “01/01/2023 – 31/12/2023”; 6 – una tabella descrittiva degli importi richiesti a titolo di “entrata”, “sanzione”, “interessi”, “spese” e “arrotondamento”. I dati contenuti dell’atto impugnato sono – come si vede – tanti e tali da non poter lasciare alcun ragionevole dubbio al ricevente circa la natura, gli importi e la ragione del canone richiesto. Senza contare che controparte ha dimostrato ampiamente nell’atto di citazione di conoscere (e contestare) la pretesa in oggetto (vedasi in tal senso la ricostruzione della corrispondenza intercorsa con il *Controparte_1* relativamente al manufatto in parola, di cui al secondo motivo di ricorso), sicché la denunciata carenza di motivazione dell’atto opposto si manifesta ancor più inconsistente alla luce degli elementi spesi in seguito dalla stessa attrice. Quanto alla sanzione irrogata, premesso che l’entità della stessa è stata chiaramente indicata nell’atto impugnato (ed infatti rilevata da controparte in € 6.938,40), si rappresenta che essa non è frutto di una discrezionale quantificazione all’interno di un minimo ed un massimo edittali, come parrebbe sostenere controparte, ma è precipuamente individuata dalla normativa regolamentare dell’Ente proprietario del suolo pubblico occupato, in questo caso nel Regolamento sul canone unico patrimoniale del *Controparte_1* (doc.3), ed in particolare all’art. 59 del regolamento medesimo, il quale - come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.78 del 13.06.2022 – prevede espressamente al comma 3.a che “Per le occupazioni abusive si applica la sanzione pecuniaria minima di importo pari al doppio del canone evaso” Controparte lamenta infine la mancata allegazione degli atti citati nell’avviso impugnato (“non sono neppure allegati gli atti ai quali si fa pur riferimento nella scarna parte motiva”). A tal proposito, tuttavia, è la stessa attrice a rappresentare come – ai sensi del già citato art. 16 del d.lgs. 446/97 (rectius D.L.gs 472/1997), non applicabile al caso concreto – “Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Nel caso di specie l’unico atto cui fa riferimento l’accertamento esecutivo impugnato è il “Verbale di accertamento n.78063R/2023”, elevato dalla Polizia Municipale alla società attrice in data

13.04.2023 (doc.4), sottoscritto dalla legale rappresentate della medesima società. Non vi sono pertanto, contrariamente a quanto sostiene controparte, atti da essa non conosciuti, né ricevuti, che avrebbero dovuto essere allegati all'atto impugnato.

1.1. Parte attrice lamenta inoltre il fatto che, proprio a causa delle suddette (asserite) carenze motivazionali, le sarebbe stata preclusa la possibilità di aderire alla definizione agevolata, evidenziando l'assenza nell'atto impugnato "di ogni indicazione circa la possibilità di avvalersi di detto beneficio". Diversamente, la possibilità di definizione agevolata delle entrate degli enti locali è limitata, ai sensi dell'art. comma 231 dell'art. 1 legge 197/2022 (così come modificato dal d.l. n. 34/2023), ai soli "carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022". E peraltro, il suddetto istituto può trovare applicazione solo alle entrate di competenza dei comuni, e degli altri enti locali, che abbiano aderito alla definizione agevolata in questione con delibera consiliare di natura regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.34/2023, ovvero entro il 29 luglio 2023. Nel caso di specie, tuttavia, difettano entrambi i suddetti requisiti, in quanto: il canone in oggetto non è stato affidato all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, trattandosi, come detto, del canone relativo all'anno 2023; ed inoltre il *Controparte_1* non ha aderito al suddetto istituto, sicché non c'è nessuna possibilità di definizione agevolata dell'entrata in questione, e dunque nessuna carenza in tal senso può attribuirsi all'atto impugnato

Sulla infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Seppure si volesse per assurdo condividere tutte le asserzioni di controparte circa l'inerzia dell'amministrazione comunale, non si potrebbe comunque in alcun modo condividerne la conclusione. L'asserita inerzia dell'Ente nel rilascio/rinnovo della concessione in parola, non potrebbe infatti comunque giustificare una occupazione abusiva, come pacificamente risulta essere quella accertata. È infatti pacifico ed incontestato il fatto che parte attrice ha occupato nel corso del 2023 il suolo pubblico oggetto di accertamento in assenza di qualsiasi titolo concessorio per l'occupazione medesima. Parte attrice fa anzitutto riferimento al provvedimento concessorio rilasciato in data 07.10.2019 (doc.5) nei

confronti di altro soggetto (sig.ra *Parte_3*), relativamente al quale la stessa attrice afferma di aver chiesto – e mai ottenuto – un provvedimento di subentro, evidenziando in proposito l'inerzia dell'amministrazione comunale. Orbene, è anzitutto necessario chiarire che la concessione suddetta risulta, come pure riferisce controparte, scaduta in data 07.10.2022 e non rinnovata nei termini di legge (di cui si dirà tra breve), per cui nessuna efficacia ultra-attiva può in alcun modo riconoscersi al provvedimento concessorio suddetto, tantomeno nei confronti di un soggetto diverso da colui al quale è stato rilasciato il titolo medesimo. La concessione viene rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione a terzi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. L'art. 42 del Regolamento comunale (doc.3) prescrive condizioni, presupposti e modalità di cessione a terzi, con specificazione nella parte finale del punto 3 che "Non è consentito produrre istanze di subingresso in presenza di morosità". Morosità sussistente nel caso di specie al momento della presentazione dell'istanza di subentro, come ammesso dalla stessa attrice. Né la predetta istanza di subingresso può equivalere in alcun modo ad istanza di rinnovo. Istanza di rinnovo che, relativamente alla concessione suddetta non è stata presentata nei termini (al punto 1 dell'atto di concessione è previsto che la richiesta di rinnovo debba avvenire almeno 60 gg prima della scadenza, termine ridotto a 30 gg. dal vigente regolamento comunale), né dal soggetto concessionario, né dalla odierna attrice, la quale ha invece presentato - in data 06.04.2023 - quando ormai la precedente concessione era scaduta da oltre sei mesi, una domanda di rinnovo evidentemente irricevibile, non essendo la parte istante titolare della concessione di cui ha chiesto il rinnovo, ed essendo ormai definitivamente spirato il termine ultimo per il rinnovo della concessione medesima. Pertanto, quanto alla vicenda relativa alla precedente concessione, non può non evidenziarsi come risulti attestata agli atti, e confermata dalla stessa parte attrice, l'assenza per il periodo oggetto di accertamento (ovvero il 2023) di qualsiasi provvedimento concessorio relativo al suolo pubblico in questione. Ed in proposito, si rileva che nello stesso atto concessorio richiamato da controparte è previsto, al punto 12, che le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza, in mancanza di rinnovo o proroga sono equiparate ad occupazioni abusive. L'odierna attrice, pertanto, ove avesse ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale rispetto alla propria

istanza di subingresso nella precedente concessione, avrebbe dovuto adire il Giudice amministrativo per vedere riconosciuta la presunta illegittimità dell'azione amministrativa medesima, e non certo occupare abusivamente il suolo pubblico in questione, per poi insorgere avverso l'atto con il quale la concessionaria comunale ha provveduto – correttamente – a richiedere il canone dovuto per l'occupazione medesima, oltre alla relativa sanzione. In altri termini, data l'accertata e pacifica assenza nel periodo oggetto di accertamento di un valido provvedimento concessorio relativo al suolo pubblico in questione, e data l'altrettanto pacifica circostanza che l'occupazione è stata posta in essere dalla odierna attrice, non può che concludersi per la fondatezza della pretesa creditoria contenuta nell'atto impugnato, anche prescindendo da quando si dirà in merito al controllo operato nel corso dell'anno 2023 dalla Polizia Municipale, e dai successivi provvedimenti di cui la società attrice è stata destinataria.

Passando poi alla vicenda inerente il periodo oggetto di accertamento, parte attrice si limita a riferire della corrispondenza intercorsa con il Settore Provveditorato e Patrimonio [. *Controparte_6* Pubblici del Comune di Pescara, ed in particolare del provvedimento n. 58626/2023 notificato dal suddetto Ufficio in data 22.3.2023 relativamente alla rimozione del manufatto abusivo, dimenticando però di dare conto dei verbali di rilievo elevati dalla Polizia Municipale relativamente al manufatto medesimo, cui ha fatto seguito l'atto di accertamento in questa sede opposto. Innanzitutto, in data 04.03.2023, la Polizia Municipale di Pescara, a seguito del sopralluogo eseguito il giorno precedente (03.03.2023) presso l'attività dell'odierna attrice, emetteva il verbale di accertamento n.105028R/2023 (doc.6), con il quale è stata contestata la presenza in loco di una occupazione di suolo pubblico tramite dehor privo della relativa autorizzazione, intimando la parte alla "rimozione delle attrezzature amovibili presenti nel dehor" e segnalando l'occupazione all'Ufficio comunale competente. A seguito della suddetta contestazione da parte della Polizia Municipale, l'amministrazione comunale, eseguiti i debiti controlli circa la presenza o meno di autorizzazione del manufatto in questione, adottava, in data 14.3.2023, il provvedimento prot. n. 58626/2023 (doc.7), notificato il 22.3.2023, con il quale si dava comunicazione dell'avvio del procedimento "volto al ripristino dello stato dei luoghi […] ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento per la

disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 28.04.2021 e successiva integrazione in virtù di deliberazione di C.C. n. 78 del 13.06.2022", In data 25.03.2023, la legale rappresentante della società attrice presentava osservazioni al *CP_1* avverso la suddetta comunicazione, le quali venivano puntualmente riscontrate dall'Ufficio con nota prot. 65909 del 30.03.2023. L'odierna attrice presentava infine ricorso al TAR avverso gli atti emessi dal *CP_1* relativamente al suddetto provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi. La vicenda inerente al suddetto provvedimento di ripristino, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico oggetto dell'atto impugnato. Infatti, se anche fosse riconosciuta l'infondatezza del provvedimento di rimozione impugnato dinanzi al TAR, non per questo verrebbe meno il dovere di versare il canone dovuto per l'occupazione medesima, che – si ripete – risulta incontestata. Ma non è tutto. In data 13.04.2023, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Comune di Pescare, la Polizia Municipale con verbale di contestazione n. 78063R/2023 (doc.4)– considerato che il manufatto in parola risultava essere privo di autorizzazione, che non era stata data attuazione al provvedimento di rimozione emesso dal *Controparte_1* intimava alla società attrice "la rimozione delle opere abusive", oltre ad irrogare la sanzione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del Codice della Strada. Il suddetto verbale risulta non impugnato nei termini di legge. Ed è proprio al suddetto verbale della Polizia Municipale che si fa riferimento nell'atto di accertamento opposto, in quanto atto pubblico attestante il presupposto per l'applicazione del canone richiesto con l'atto impugnato, ovvero l'occupazione di suolo pubblico per mezzo del manufatto in questione nel corso dell'anno 2023; circostanza peraltro mai contestata – anzi espressamente riconosciuta – dalla stessa società attrice.

Sulla infondatezza del terzo motivo di ricorso. Con il terzo motivo di ricorso parte attrice chiede che venga dichiarata la nullità dell'accertamento opposto in ragione della delibera della Giunta comunale di Pescara n. 447 del 01.06.2023 con la quale è stata disposta la proroga sino al 31.12.2023 delle concessioni in essere. La stessa attrice precisa inoltre che la delibera di Giunta in oggetto ha previsto la non applicazione di sanzioni, ma solo in

riferimento alle occupazioni protrattesi oltre la scadenza da parte dei titolari degli esercizi commerciali che abbiano presentato istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione stessa; prevedendo infine che, per coloro che hanno presentato istanza di rinnovo oltre la scadenza, le sanzioni saranno dovute in riferimento al periodo intercorso tra la data di scadenza della concessione e la presentazione dell'istanza. A tal proposito, va anzitutto chiarito che la deliberazione di Giunta comunale n. 447 del 01.06.2023 richiamata da controparte, prevede quale presupposto indefettibile per godere della non applicazione della sanzione il fatto che alla data di pubblicazione della suddetta delibera i titolari dell'esercizio fossero in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale o del canone concessorio. In proposito è la stessa attrice ad evidenziare l'esistenza di una posizione debitoria a proprio carico, ove rappresenta che "l'intera annualità 2022 è stata già oggetto di separato accertamento esecutivo (atto n. 14680010, partita numero 686 - data emissione 22/03/2023)", ammettendo peraltro che – almeno in parte – la suddetta pretesa è pacificamente fondata, dal momento che il suddetto atto è stato, per usare le parole di controparte, "opposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara ma per ragioni esclusivamente attinenti l'erronea quantificazione dell'importo preteso". Senza contare la mancata corresponsione del canone relativo al 2023 oggetto dell'atto in questa sede opposto (anno per il quale parte attrice non ha versato nulla al *CP_1* così come per il 2022). Ad ogni modo, quello che maggiormente rileva rispetto al motivo di ricorso qui affrontato, è l'assoluta inconferenza della delibera citata da controparte rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che – come illustrato pocanzi – parte attrice non è mai stata titolare di alcuna concessione relativamente al suolo pubblico oggetto di accertamento, non essendo mai avvenuto il subentro della suddetta società nelle concessione stipulata dal precedente concessionario; non potendosi pertanto in alcun modo parlare – come fa controparte – di istanza di rinnovo, non essendo ella titolare di alcuna concessione. È pertanto evidente che, non essendo parte attrice titolare di concessione alcuna da poter prorogare, la delibera in questione non ha nulla a che vedere con la fattispecie in esame. È necessario infine evidenziare l'incongruenza del motivo di doglianza formulato da controparte, dal momento che ella chiede l'integrale annullamento dell'atto impugnato, pure evidenziando che la delibera di Giunta comunale, sul cui contenuto si fonda il motivo medesimo, attiene

unicamente all'applicazione delle sanzioni, mentre non v'è alcuna previsione che esoneri gli occupanti dal pagamento del canone, il quale invece risulta pacificamente non corrisposto dalla stessa attrice in riferimento all'annualità oggetto di accertamento.

Sulla infondatezza del quarto motivo di ricorso. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso controparte eccepisce l'asserita erroneità della somma richiesta con l'atto impugnato in quanto la superficie di suolo pubblico occupata dal manufatto in oggetto ammonterebbe non a mq. 49,00, come indicato nell'atto medesimo, bensì a mq. 15,68, e ciò in quanto la restante parte del suolo su cui insiste il suddetto manufatto sarebbe di proprietà privata del *Controparte_4*, al quale parte attrice paga un canone di locazione. Ebbene, l'infondatezza di tale motivo di doglianza traspare con tutta evidenza se solo si considera che controparte, in relazione alla superficie occupata dal dehors, afferma al contempo di aver chiesto il subentro nella concessione di suolo pubblico rilasciata al precedente gestore, salvo poi eccepire la natura privata di parte del suolo su cui il medesimo dehor è installato. La concessione rilasciata al precedente gestore (doc.5) riguarda infatti pacificamente l'intera superficie di mq 49,00, pertanto, se l'odierna attrice avesse ritenuto non rilevante l'area condominiale rispetto al computo della superficie soggetta al canone in questione, non avrebbe certo dovuto chiedere di subentrare nella suddetta concessione permanente di suolo pubblico. A pag. 1 della Concessione suddetta si legge infatti che è "ACQUISITA l'istanza prot. 96102 del 31.05.2019 […] intesa ad ottenere la concessione permanente di suolo pubblico per la regolarizzazione delle seguenti opere: - dehor avente dimensioni di (11,20x4,30)=48,16=49 mq in Pescara, viale Regina Margherita 27". Ed ancora, a pag. 3 della concessione medesima si stabilisce che "la concessione suddetta è soggetta al pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal vigente Regolamento […] nella misura così calcolata: Superficie = mq 49,00" Non v'è dubbio, pertanto, che la concessione di suolo pubblico (o di suolo privato soggetto a servitù pubblica) avesse ad oggetto la complessiva superficie di 49,00 mq occupata dal dehor, come correttamente individuata nell'atto di accertamento impugnato. Il contenuto della Concessione in oggetto, smentisce poi definitivamente l'asserzione di parte ricorrente laddove essa afferma che "in tutte le domande di occupazione permanente di suolo pubblico e di voltura presentate all'amministrazione

comunale di Pescara dai precedenti gestori dell'esercizio commerciale oggi gestito dalla società esponente, è stato sempre ben precisato che la domanda di occupazione era limitata alla superficie di mq.15,68 di pacifica proprietà comunale con esclusione della superficie di mq.32,48 di altrettanto pacifica proprietà condominiale". Come si è visto, sia la richiesta di rilascio presentata dal precedente gestore, sia il provvedimento di concessione da questi sottoscritto, riguarda indistintamente l'intera superficie occupata dal dehor, pari a 49,00 mq, senza che vi sia mai stata nessuna limitazione nella domanda, né tantomeno nell'atto concessorio, alla superficie di 15,68 mq invocata dall'odierna ricorrente. Ma non è tutto. La stessa società ricorrente, unitamente al precedente gestore, ha presentato nel 2019 richiesta di subingresso nel provvedimento concessorio suddetto (doc.8). In detta istanza, alla pag. 3, le parti espressamente dichiarano che la dimensione dell'occupazione è di "lunghezza 11,20 x larghezza 4,30", per un totale di mq 49, e che l'occupazione – per la quale si chiede la concessione comunale – riguarda "marciapiede + area condominiale". Non si comprende dunque per quale ragione, se la società ricorrente riteneva di aver occupato suolo pubblico nella ridotta misura di mq 15,68, ha richiesto che le venisse rilasciato (o meglio, volturato) un provvedimento autorizzatorio per la superficie di 49,00 mq, che, come si è visto, ricomprende espressamente l'area condominiale (soggetta a servitù di uso pubblico). Se infatti l'area di proprietà *CP_9* fosse stata sic et simpliciter un'area privata, e non un'area soggetta a servitù di pubblico passaggio come in effetti è, non ci sarebbe stata ragione per chiedere la concessione di suolo pubblico per l'installazione in tale area del manufatto oggetto di accertamento, come invece è avvenuto.

Quanto alla eccepita natura privata di parte dell'area oggetto di occupazione, oltre a quanto detto in precedenza, deve inoltre evidenziarsi che la suddetta natura non preclude affatto che si configuri una ipotesi di occupazione di suolo pubblico, dal momento che il Regolamento comunale (doc.3), in conformità con la normativa nazionale, prevede espressamente, all'art. 34, l'assoggettabilità al canone delle ipotesi di occupazione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ("Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Ente, comprese le aree destinati ai mercati anche attrezzati, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi,

verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi di legge"). Nel caso di specie, si è in presenza di una servitù di pubblico passaggio costituita mediante l'istituto della c.d. "dicatio ad patriam", vale a dire quel "modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso" (Cass. Civ., sez. II, n.4597 del 22.03.2012). Sul punto la giurisprudenza è conforme e chiara circa l'adibizione ad uso pubblico di un'area privata (ex multis Consiglio di Stato n.3531 del 15.06.12, Cass. Civ. n.4207 del 16.03.12).

Sulla prova dell'occupazione da parte della società ricorrente. Controparte non contesta in alcun modo l'effettività dell'occupazione accertata, né la superficie del manufatto (dehor), né la paternità dell'occupazione medesima. Tuttavia, stante il fatto che il subingresso nella precedente concessione risulta – come riferito dalla stessa ricorrente – non perfezionato, è bene chiarire, per mero tuziorismo difensivo, che a prescindere dalla concessione di suolo pubblico avente ad oggetto il manufatto in questione, gli agenti della Polizia Municipale di Pescara si sono recati sul posto, in data 04.03.2023 alle ore 16:05, ed hanno rilevato l'occupazione di fatto posta in essere dalla società attrice per il tramite del manufatto oggetto di accertamento, del quale hanno rilevato le dimensioni ("11,20 mt x 4,30 mt = 49 mq") come attestato nel verbale emesso dai medesimi agenti di Polizia Municipale in data 09.03.202 (doc.4), come detto richiamato nell'atto di accertamento impugnato. Non v'è pertanto alcun dubbio circa il fatto che l'occupazione di suolo pubblico operata nell'anno 2023 per il tramite del manufatto oggetto di accertamento sia riferibile alla società attrice, che dunque è tenuta al pagamento del relativo canone anche prescindendo dal contenuto dell'atto concessorio riguardante il medesimo manufatto. Infatti, l'art. 52 comma 1 del regolamento comunale prevede espressamente che "Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto".

La causa, di natura documentale, va definita tenendo presente quanto segue.

Anzitutto, in punto di legittimazione passiva, va fatta applicazione dell' orientamento giurisprudenzale, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017).

In ogni caso l'agente della riscossione, pur unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, ha l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Va, in proposito, tuttavia opportunamente precisato per completezza, che diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possano, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma come opposizioni cd. recuperatorie, ovvero di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa

costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte «ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (si veda, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01 e successive conformi) e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. In conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.

Al di fuori di tali ipotesi, la spiegata scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta all'agente della riscossione. Dunque- al di fuori del caso delle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada- il principio generale, nella materia, è quelle per cui non vi è litisconsorzio necessario con l'ente creditore mentre l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione.

In base all'indicata impostazione sistematica non può tuttavia certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo. In tal caso, potrebbe al più (almeno in determinati casi) rivelarsi superflua l'evocazione in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Infatti, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando sono in gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di "rispondere delle conseguenze della lite

Pertanto, nel caso di specie, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal *CP_1* che, tuttavia- per quanto sopra spiegato, risulta comunque legittimamente convenuto in relazione alle doglianze di carattere sostanziale.

Risulta invece fondato l'assunto per cui i vizi formali eccepiti risulterebbero in questa sede inammissibili giacchè proponibili ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Infatti, costituisce principio pacifico quello per cui l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., è l'azione con la quale il debitore contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Proprio per la sua natura essa è proponibile in qualsiasi fase dell'esecuzione, fino alla sua conclusione. I vizi invece specificamente attinenti alla cartella esattoriale costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi da far valere ai sensi dell'art 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto.

In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa i dedotti rilievi di nullità formale, a parte il

presumibile errore di riferimento normativo evidenziato da *Con* , sono evidentemente smentiti dalla semplice lettura dell'atto oggetto di opposizione, attesi gli specifici e precisi richiami contenuti nell'atto: in particolare alle pagg. 1 e 2, "DETTAGLIO IMPORTI:, dove sono analiticamente indicati: …"Canone unico annuale"; …ubicazione, tipologia e dimensione dell'impianto accertato: "Viale regina Margherita n. 27 – DEHOR – mq 49"; 3 - eventuale presenza di titoli o concessioni per l'occupazione in oggetto: "Verbale di accertamento n.78063R/2023 – NO CONC." (ad indicare l'assenza di concessione e il verbale della Polizia Municipale che ha segnalato l'abusività dell'occupazione accertata); 4 – la tariffa applicata: "€ 70,80"; 5 – il periodo di riferimento: "01/01/2023 – 31/12/2023"; 6 – una tabella descrittiva degli importi richiesti a titolo di "entrata", "sanzione", "interessi", "spese" e "arrotondamento". In sostanza l'atto contiene tutti gli elementi che consentono di comprendere alquanto chiaramente la natura, gli importi e la ragione del canone richiesto.

Aggiungasi che l'atto fa espresso riferimento al "Verbale di accertamento n.78063R/2023", per cui risultano infondate le doglianze espresse sull'aspetto formale sotto ogni profilo.

Per quanto poi attiene le ragioni di doglianza di carattere sostanziale sollevate dall'opponente, anche le stesse risultano infondate.

Nel merito delle vicende inerenti il subentro dell'attuale opponente alla precedente titolare, vi è da dire che l'opponente sviluppa delle argomentazioni che non valgono ad inficiare la circostanza dell'abusiva occupazione di suolo che è alla base della contestazione.

Senza dubbio la comunicazione di avvenuto subentro non comporta stipula di nuovo contratto di concessione, ma esclusivamente la sua modifica soggettiva. Inoltre tale comunicazione di subentro non esime la subentrante dall'avanzare, apposita istanza di rinnovo della concessione in scadenza, posto che la citata comunicazione non può in alcun modo essere equiparata ad un'istanza di rinnovo. Sul punto è stato infatti richiamato l'art. 39 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, secondo cui "Nessuna tipologia di occupazione può avere inizio senza essere in possesso del relativo provvedimento autorizzativo" e "la presentazione dell'istanza non

equivale al titolo autorizzativo e le occupazioni iniziate senza il ritiro dello stesso, sono occupazioni abusive"

Non sono dunque meritevoli di considerazione le osservazioni secondo cui *l'occupazione in parola sarebbe tutt'altro che abusiva, essendo stata autorizzata dalla stessa amministrazione comunale di Pescara con concessione n. 149/2019 in favore della precedente titolare dell'esercizio, società G&G. di* Controparte_8 *oichè sin dal 18.12.2019 l'esponente ha presentato domanda di subentro nell'anzidetta concessione che tuttavia rimaneva priva di ogni riscontro da parte dell'amministrazione comunale, dando così luogo alla figura del silenzio-inadempimento dell'amministrazione stessa.*

Va rammentato anzitutto che il provvedimento concessorio rilasciato in data 07.10.2019 era rilasciato nei confronti della precedente titolare (Parte_3), e che il provvedimento aveva scadenza in data 7/10/2022. Nella concessione di occupazione permanente si faceva riferimento a dehor complessivo di 48 mq con rinnovabilità automatica previa richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza.

La richiesta di subingresso era presentata dall'attuale opponente solo in data 18/12/2019. La stessa sarebbe stata poi rigettata dal CP_1 come da nota del 30 agosto 2020 in ragione del mancato pagamento del canone per gli anni 2019 e 2020, inadempienza che non risulta oggetto di contestazione. Va rammentato che nel marzo 2023 era avviata la procedura volta al ripristino dello stato dei luoghi; che seguiva in data 6/4/23 domanda di rinnovo della concessione di occupazione su cui-secondo la tesi dell'opponente- il CP_1 avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 6/5/2023.

Ebbene le argomentazioni svolte dall'opponente circa il carattere non abusivo dell'occupazione risultano del tutto infondate, alla luce delle evidenze documentali e dell'esito proprio del giudizio Amministrativo, che l'opponente ha ritenuto di porre alla base anche di questa opposizione.

Il Giudice Amministrativo veniva investito del ricorso proposto da Gran Caffè dei Pini di Fanì Giulia & c. sas, volto all'accertamento del silenzio-inadempimento del CP_1 [...] , sull'istanza del 30 marzo 2023, per il rinnovo della concessione di occupazione di

suolo pubblico n.149/2019, relativa a dehor già autorizzato in viale Regina Margherita, 27, e per l'annullamento della nota del 20 maggio 2024 di improcedibilità della suddetta istanza, deducendosi la violazione degli artt.1, 2 della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 5, 6, 10 del RC sul procedimento amministrativo, degli artt.38, 39, 45 del RC sui canoni di concessione (la Società inoltre presentava motivi aggiunti in particolare sostenendo che l'art.38, comma 8 del RC riguardava il rilascio originario della concessione, mentre nel caso di specie del semplice rinnovo si applicava il comma 9, non essendoci alcuna tempistica da rispettare, perché non vi era necessità di istruttoria, ex art.45, comma 4 del RC).

Si legge nella pronuncia amministrativa :… *è necessario evidenziare al riguardo che la concessione di occupazione di suolo pubblico n.149 dell'8 ottobre 2019 aveva durata di anni 3 a decorrere dalla stipula, con possibilità di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, ex art.1 della stessa (cfr. all.11 atti del* CP_1 *; che la medesima scadeva quindi il 7 ottobre 2022, a fronte tuttavia di una richiesta di suo rinnovo del 30 marzo 2023 (cfr. all.13 atti del* CP_1 *; che pertanto la domanda non poteva avere ad oggetto un rinnovo, ma una nuova concessione. Ne consegue che correttamente l'Amministrazione ha considerato la richiesta in esame improcedibile, ai sensi dell'art.38, comma 8 del RC sui canoni di concessione di suolo pubblico (cfr. all.18 atti del* CP_1 *. Occorre inoltre rilevare che la normativa di legge invocata di cui all'art.9 ter, comma 5 del D.L. n.37 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con le successive modifiche di proroga (cfr. art.40, comma 1 del D.L. n.144 del 2022, conv. in Legge n.175 del 2022), appare inconferente, attenendo ai differenti profili dell'interesse culturale o paesaggistico ed edilizio. Ne discende che l'atto impugnato coi motivi aggiunti si sottrae alle censure dedotte. E' fatta salva la possibilità per il privato di presentare una nuova domanda di concessione. Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.*

In sostanza, per quanto qui di interesse, occorre constatare che il provvedimento concessorio rilasciato in data 07.10.2019 non veniva rinnovato nei termini di legge, sicché nessuna efficacia ultra-attiva può riconoscersi al provvedimento concessorio suddetto, tantomeno nei confronti di un soggetto diverso da colui al quale è stato rilasciato il titolo

medesimo, essendo la concessione rilasciata a titolo personale e non essendo consentita la cessione a terzi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. In proposito si deve poi ritenere la piena legittimità della condotta del *Controparte_1* nel negare il subingresso per effetto dell'art. 42 del Regolamento comunale sul canone unico che prescrive: "Non è consentito produrre istanze di subingresso in presenza di morosità". Morosità sussistente nel caso di specie al momento della presentazione dell'istanza di subentro da parte della società attrice, come ammesso dalla stessa società.

Le ragioni di infondatezza del secondo motivo di opposizione si estendono coerentemente al terzo motivo di opposizione: in proposito basti considerare che l'opponente richiama l'applicazione di disposizioni presupponenti il fatto che alla data di pubblicazione della delibera i titolari dell'esercizio fossero in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale o del canone concessorio.

Peraltro l'inconferenza della delibera richiamata dall'opponente discende anche dal difetto di titolarità di concessione relativamente al suolo pubblico oggetto di accertamento.

Sono da disattendere infine anche le pretese di riduzione dell'importo dovuto in proporzione dell'area che sarebbe di pertinenza *CP_9* Trattasi invero di richiesta anche questa mal posta, atteso che il fondamento della pretesa dal punto di vista dell'area da prendere in considerazione non può se non riguardare l'ambito oggetto di effettiva occupazione.

Hanno in proposito evidenziato le controparti come il Comune eserciti una potestà regolamentare generale ex art. 52 D. L.vo 446/1997 e che in tal guisa ha emanato il Regolamento sul canone unico patrimoniale in vigore dal 1.01.2021. In esso Regolamento è espressamente prevista all'art. 34 la debenza del canone unico patrimoniale anche per le occupazioni abusive di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In ogni caso la disposizione di cui all'art. 1 comma 819 della L.160/2019, che descrive come soggette al canone unico patrimoniale le "aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile

degli enti", è da leggersi in senso ampio, ricomprendendo come soggette al cup anche quelle aree aperte e fruite al pubblico, pur private, quali solo possono essere i marciapiedi, come nel caso di specie. Ed ecco allora che l'istituto della dicatio ad patriam trova ratio e presupposto nel Regolamento, ma anche nella legislazione vigente. Vale rilevare che l'art. 825 cc dispone che le aree private gravate da servitù pubblica sono soggette alla stessa disciplina delle aree demaniali, con attrazione dell'area privata soggetta ad uso pubblico nella sfera di applicazione della normativa delle aree demaniali ed appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali. Cosicché il *Controparte_1* legittimamente ha mantenuto nel Regolamento vigente l'assoggettabilità al canone unico patrimoniale alle aree private assoggettate a servitù pubblica.

Ebbene, si reputa dirimente sul punto che ci occupa rilevare che ogni dubbio sull'applicabilità del canone è escluso dalla circostanza che la stessa ricorrente ammette di esercitare l'attività di Bar Pasticceria, in Pescara viale Regina Margherita n. 27, a seguito di subentro al precedente gestore G&G. di *Controparte_8* che regolarmente aveva ottenuto, con atto di concessione n. 149 dell'8.10.2019, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico; concessione relativa alla occupazione in modo permanente del suolo pubblico tramite un dehor "avente dimensioni di 11,20x4,30= 48,16=49,00 mq in Pescara, viale Regina Margherita n. 27". Il motivo addotto dalla parte opponente circa la non assoggettabilità al canone unico patrimoniale (ex cosap) di parte dell'area occupata con il dehor, pari a mq. 32,48 giacchè area privata del *CP_4*, dunque non può in alcun modo supportare le pretese di riduzione del ' quantum' sotto il profilo dell'area interessata.

Per quanto sin qui osservato, l'opposizione va rigettata.

In considerazione della diversità delle parti e del carattere anche interpretativo di alcune questioni, appare congruo compensare nella misura delle metà le spese di giudizio, con condanna di parte opponente al pagamento di metà delle spese di giudizio in favore dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione.

Compensa per metà le spese di giudizio, condannando l'opponente alla rifusione di metà delle spese sostenute dai convenuti; spese liquidate complessivamente per ciascuna di detta parte, per l'intero, in euro 2.600,00 oltre accessori.

Pescara, 9 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Rossana Villani